



**COPIA**

**Deliberazione della Giunta Comunale  
del 21-11-2016 n. 122**

Oggetto: Approvazione dei provvedimenti strutturali nonché contingibili ed urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Novembre, presso questa sede Comunale a seguito di apposita convocazione del Sindaco alle ore 15,00, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Sindaco LORENZO FALCHI.

All'appello risultano:

FALCHI LORENZO	Sindaco	P
SFORZI DAMIANO	Vice Sindaco	P
BECATTINI MARCO	Assessore	P
BICCHI SILVIA	Assessore	P
GOLINI DONATELLA	Assessore	A
KAPO DIANA	Assessore	P
KALMETA MASSIMILIANO	Assessore	P
SANQUERIN CAMILLA	Assessore	P

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale PAOLA ANZILOTTA.

Verificato il numero legale, il Presidente procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

**VISTA** la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

**VISTO** il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

**VISTO** il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti", comma 6 bis, che prevede che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).";

**VISTA** la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

**CONSIDERATO** che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE, avvenuto con il D.Lgs. 155/2010, il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 09/12/2015 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010”;

**PRESO ATTO** che il Comune di Sesto Fiorentino rientra nell’Agglomerato di Firenze, zona nella quale le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare i PAC e mettere in atto provvedimenti per ridurre i rischi di superamento dei limiti del parametro polveri sottili PM10;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 “L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell’aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti.” con la quale la Giunta Regionale approva, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2, comma 2 lett. g), le linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC);

**CONSIDERATO** che le linee guida sopra richiamate stabiliscono di adottare provvedimenti strutturali e di trattare all’interno dei PAC le azioni contingibili e urgenti da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell’aria (ICQA);

**VISTA** la relazione tecnica del responsabile del Servizio Ambiente, Ing. Leonardo Mangiarotti, allegata (allegato 1) e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si rappresenta il quadro normativo di riferimento ed in particolare le recenti modifiche che la Regione ha introdotto per l’attuazione dei provvedimenti strutturali nonché contingibili ed urgenti per la tutela della qualità dell’aria;

**CONSIDERATO** che per l’Agglomerato di Firenze occorre adottare provvedimenti di limitazione del traffico, sia in modo strutturale che in modo contingibile ed urgente;

**VISTE** in particolare le tabelle 3 e 4 della citata DGRT n. 814/2016, che identificano i veicoli oggetto di limitazione alla circolazione, quale provvedimento strutturale;

**RITENUTO** opportuno limitare la circolazione, come provvedimento strutturale, nell’area del centro abitato evidenziata nell’allegato stradale (allegato 2), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, circoscritta da:

- Via Cafiero;
- Viale della Repubblica;
- Via 1° Settembre;
- Viale 1° Maggio;
- Viale dei Mille;
- Viale Ariosto;
- Via della Querciola;
- Viale Giulio Cesare;
- Via di Calenzano;
- Via dell’Olmo;

**VISTO** inoltre il paragrafo 5.2, punto C4, che stabilisce le ulteriori limitazioni alla circolazione da adottare quali provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale 27 giugno 2016 n. 364 “Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni dell'Agglomerato di Firenze per la riduzione dell'inquinamento atmosferico”;

**PRESO ATTO** che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 un protocollo d'intesa per il coordinamento delle azioni dei comuni dell'agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune;

**PRESO ATTO** che nell'ambito di tale tavolo è stato stabilito di procedere all'adozione dei provvedimenti di cui trattasi quali prime misure da adottare nell'ambito dei comuni dell'agglomerato per il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili;

**VISTI** i provvedimenti contingibili ed urgenti per la riduzione del rischio di superamento dei limiti per il parametro polveri sottili PM10, approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 21/2011 e successivamente modificati con deliberazione n. 36/2012;

**VISTO** il PAC 2014-2016, approvato dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 89/2014, che recepisce i provvedimenti contingibili di cui sopra;

**CONSIDERATO** che il vigente PAC ha validità fino al 31/12/2016 e che i provvedimenti contingibili ed urgenti, conformi al quadro normativo recentemente modificato, dovranno entrare in vigore dal giorno 1 novembre 2016;

**PRESO ATTO** altresì che i provvedimenti del 1° modulo sono sostanzialmente già contenuti e attualmente vigenti in ragione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, r.g. n. 53 del 20/01/2016;

**STABILITO** che gli indici di criticità potranno assumere due valori (crescenti, 1 e 2) nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno e che in particolare il valore 1, indipendentemente dal numero di superamento dei valori limite delle polveri sottili PM10 e dalle condizioni meteorologiche risulterà sempre attivo per detto periodo con riferimento alle aree indicate nella DGR 1182/2015;

**STABILITO** inoltre che, in forza del precedente punto, occorre attivare ordinanza sindacale relativamente alle seguenti azioni:

- promozione delle buone pratiche attraverso informativa alla cittadinanza in merito alla mobilità consapevole;
- invito ai cittadini ad assumere comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato nel periodo critico, evitando l'accensione di fuochi liberi all'aperto e l'uso di legna in caminetti/ stufe e riducendo l'orario di accensione per gli impianti termici alimentati a gasolio;
- richiamo dell'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relativamente alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta;

**RITENUTA** adeguata la zona di divieto di accensione dei fuochi liberi prevista dal modulo 1, riportata dell'elaborato grafico allegato alla relazione (allegato 3) e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**STABILITO** che:

- il modulo 1 si attiva con indice di criticità pari a 1, valore di default nel periodo compreso tra il giorno 1 novembre ed il giorno 31 marzo di ogni anno;
- il modulo 2 si attiva con indice di criticità pari a 2, valore ottenuto nel caso in cui, sommando il numero di superamenti registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di semafori rossi dei 3 giorni successivi (per condizioni meteorologiche sfavorevoli), per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge almeno il valore 7;
- poiché l'indice di criticità della qualità dell'aria pari a 2 (ICQA=2) potrebbe essere raggiunto in giorni di sabato o festivi, è facoltà del sindaco di attivare in via precauzionale i provvedimenti contenuti nel 2° modulo anche con indice di criticità della qualità dell'aria pari a 1 (ICQA=1) qualora il venerdì o il giorno prefestivo, sommando il numero dei superamenti registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di semafori rossi dei 3 giorni successivi (per condizioni meteo sfavorevoli), per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge il valore 6;

**RITENUTI** altresì idonei i provvedimenti contingibili ed urgenti riportati nell'allegata relazione;

**RITENUTO** quindi di approvare i provvedimenti strutturali e contingibili ed urgenti al fine di ridurre il rischio di superamento dei valori limite per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010 e della DGRT n. 814/2016, fermo restando che tali provvedimenti saranno recepiti dal PAC 2017-2019 di prossima approvazione;

**RICHIAMATO** il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con il quale si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo, per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;

**CON** votazione unanime, palese e favorevole;

## **DELIBERA**

1. di approvare i seguenti **provvedimenti strutturali**, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10:

- a) divieto di circolazione nella porzione del centro abitato di Sesto Fiorentino, in orario 0-24 dal lunedì alla domenica, identificata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto. Restano esclusi dalla limitazione i parcheggi attestati lungo il perimetro viario sopra definito;

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive (euro 0);
  - Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive (euro 1);
  - Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive (euro 0);
  - Veicoli a motore destinati al trasporto persone
    - Veicoli con alimentazione a benzina identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive (euro 0);
    - Veicoli diesel identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e Dir.94/12/EEC e successive; (euro 1 e euro 2);
  - Veicoli a motore destinati al trasporto merci
    - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (euro 0);
    - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (euro 0);
  - Veicoli per uso speciale
    - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (euro 0);
    - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (euro 0);
  - Autobus in servizio di TPL
    - Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive (euro 0);
- b) divieto di circolazione nella porzione del centro abitato di Sesto Fiorentino identificata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, in orario 0-24 la domenica;

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Autobus in servizio turistico
  - Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive (euro 0);

2. di approvare le seguenti **modalità di attuazione dei provvedimenti contingibili e urgenti**, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10:

- in caso di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM10 e/o in caso di indice di criticità pari a 2 (ICQA=2), Arpat ne dà comunicazione giornaliera al Comune tramite posta elettronica entro le ore 11 del primo giorno feriale successivo a quello di superamento e/o di raggiungimento del valore 2 per l'indice di criticità;
- i provvedimenti per limitare l'emissione del particolato atmosferico PM10, contenuti in apposita ordinanza del Sindaco, sono suddivisi in due moduli ad impatto progressivo e durata predeterminata; la loro messa in atto avviene secondo le seguenti modalità:
  - sono messi in atto i provvedimenti contenuti nel 1° modulo, con validità nel periodo compreso tra il giorno 1 novembre ed il giorno 31 marzo di ogni anno, corrispondenti all'indice di criticità con valore pari a 1 (ICQA=1);
  - dalle ore 8,30 del giorno successivo all'emissione dell'ordinanza sono messi in atto i provvedimenti contenuti nel 2° modulo, per una durata di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, fino alle ore 8.30 del sesto giorno successivo all'emissione dell'ordinanza stessa, fatte salve eventuali proroghe, in caso di indice di criticità con valore pari a 2 (ICQA=2);
  - in via precauzionale, il 2° modulo si attiva anche con indice di criticità della qualità dell'aria pari a 1 (ICQA=1) qualora il venerdì o il giorno prefestivo, sommando il numero dei superamenti registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di semafori rossi dei 3 giorni successivi (per condizioni meteo sfavorevoli), per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge il valore 6, con le stesse modalità attuative di cui al precedente punto;

3. di stabilire i seguenti **recapiti per la comunicazione di Arpat**, in caso di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM10 e/o in caso di indice di criticità con valore pari a 2:

- e-mail: segreteria del Sindaco – [segreteria.sindaco@comune.sesto-fiorentino.fi.it](mailto:segreteria.sindaco@comune.sesto-fiorentino.fi.it)  
servizio ambiente – [ambiente@comune.sesto-fiorentino.fi.it](mailto:ambiente@comune.sesto-fiorentino.fi.it)  
polizia municipale – [comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it](mailto:comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it)

4. di approvare i seguenti **provvedimenti contingibili e urgenti**, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10:

#### 1° MODULO

I provvedimenti del 1° modulo sono attuati indipendentemente dal numero di superamenti del limite di concentrazione del PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>, nel periodo compreso tra il giorno 1 novembre e 31 marzo di ogni anno e sono costituiti da:

- divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale individuate

nell'elaborato grafico allegato (allegato 3), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- invito alla cittadinanza:
  - al non utilizzo di legna in caminetti aperti, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
  - all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali:
    - contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);
    - utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti;
- richiamo all'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta;

## 2° MODULO

I provvedimenti del secondo modulo sono attuati con ICQA=2 o nei casi precauzionali sopra descritti anche con ICQA=1, e sono costituiti da:

- a) divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
- b) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere;
- c) riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza;
- d) divieto di circolazione nel centro abitato di Sesto Fiorentino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Restano esclusi dalla limitazione i parcheggi attestati lungo il perimetro viario sopra definito;

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 2005/51/CE fase A e successive (euro 1 immatricolati ante 01/01/2003);
  
- Veicoli a motore destinati al trasporto persone

- Veicoli con alimentazione a benzina identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 91/542/CE punto 6.2.1.B e successive (euro 1 immatricolate ante 01/01/1997);
- Veicoli diesel identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 3 immatricolati ante 01/01/2006);
- Veicoli a motore destinati al trasporto merci
  - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 2 immatricolati ante 01/01/2006);
  - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CE B e successive (euro 2 immatricolati ante 01/01/2006);

Sono esonerati dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c):

- gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
- le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore o in cui le presenti prescrizioni ostino con le esigenze tecnologiche o di produzione (es: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);

Sono esonerati dai divieti di circolazione di cui ai precedenti disposizioni, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
- veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- veicoli adibiti all'igiene urbana;
- veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;

- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate. la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni;
- autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
- veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni;
- autobus Euro 0 in servizio di TPL Urbano che hanno installato un dispositivo anti-particolato omologato;

### **DELIBERA altresì**

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 134, comma 4.

**Pareri allegati alla deliberazione n. 122 del 21-11-2016 avente ad oggetto:  
“Approvazione dei provvedimenti strutturali nonché contingibili ed urgenti, ai sensi  
della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di  
superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10.”  
(Proposta del 16-11-2016 n. 131)**

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.

Sesto Fiorentino, 16-11-2016

Il Responsabile del Procedimento  
F.to LEONARDO MANGIAROTTI

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Sesto Fiorentino, 17-11-2016

Il Dirigente/Responsabile  
F.to RITA DABIZZI

---

---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to LORENZO FALCHI

Il Segretario Comunale  
F.to PAOLA ANZILOTTA

---

---

**PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Sesto Fiorentino e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

*Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.*